

# CAMERA DEI DEPUTATI

---

N. 313

## ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

**Schema di decreto ministeriale recante ripartizione del fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare ad iniziative a vantaggio dei consumatori**

*(Parere ai sensi dell'articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388)*

---

*Trasmesso alla Presidenza il 19 novembre 2003*

---



BOZZA

*Il Ministro  
delle Attività Produttive*

VISTA la legge 23 dicembre 2000, n. 388, concernente "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" e, in particolare, l'art. 148, comma 1, il quale ha previsto che le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato siano destinate ad iniziative a vantaggio dei consumatori;

VISTO, altresì, l'art. 148, comma 2 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale stabilisce che le entrate di cui al comma 1 del medesimo articolo siano riassegnate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ad un apposito Fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero delle attività produttive per essere destinate alle iniziative del suddetto comma 1, individuate di volta in volta con decreto del Ministro delle attività produttive, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 124331 del 2002 che istituisce il capitolo n. 1650, denominato "*Fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare ad iniziative a vantaggio dei consumatori*", nello stato di previsione del Ministero delle attività produttive;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ 2003 che, in attuazione di quanto disposto dall'art. 148, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n.388, ha provveduto a riassegnare le entrate di cui al comma 1 del medesimo articolo al *Fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare ad iniziative a vantaggio dei consumatori* per un importo complessivo di € 16.629.951,61;

RITENUTO di poter favorire l'accesso al credito al consumo di alcune categorie di nuclei familiari attraverso la costituzione di un fondo di garanzia la cui gestione viene attribuita all'IPI, ente strumentale di questa Amministrazione;

SENTITE le Commissioni parlamentari competenti che hanno espresso il loro parere nella seduta del ..... al Senato e nella seduta del ..... alla Camera dei Deputati;

Decreta:

Articolo 1

1. Le ulteriori risorse finanziarie assegnate al "Fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare ad iniziative a



BOZZA

*Il Ministro  
delle Attività Produttive*

vantaggio dei consumatori”, la cui consistenza in termini di competenza per l’anno finanziario 2003 è pari a € 16.629.951,61, sono destinate a iniziative dirette a sostenere l’accesso al credito al consumo per l’acquisto di beni durevoli da parte dei nuclei familiari con un reddito complessivo (ISEE), determinato ai sensi del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni, non superiore a € 15.000,00.

2. Il Fondo interviene accordando una garanzia pari al 50% del finanziamento concesso ai soggetti di cui al comma 1 dell’art. 1 da Banche iscritte all’Albo di cui all’art. 13 del d.lgs 1 settembre 1993, n. 385, ovvero da società finanziarie da queste controllate ed iscritte nell’elenco di cui all’art. 107 del medesimo d.lgs n. 385 del 1993, che abbiano sottoscritto formale accettazione delle modalità di gestione del Fondo di cui al successivo art. 2, comma 2. In ogni caso il valore della garanzia concessa non può superare l’importo di € 1.500,00 e può essere garantito un solo finanziamento per nucleo familiare.
3. I limiti del reddito complessivo (ISEE) e l’importo massimo della garanzia concedibile di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono verificati almeno una volta l’anno e, ove necessario, adeguati con decreto del Direttore generale per l’armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori.

Articolo 2

1. Le risorse di cui all’art. 1, comma 1, sono assegnate all’Istituto per la Promozione Industriale (IPI) che istituisce uno specifico Fondo di garanzia, con propria contabilità separata, per il sostegno dell’accesso al credito dei soggetti di cui all’art. 1, comma 1. L’IPI, nel rispetto delle previsioni di cui al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia approvato con d.lgs. 1 settembre 1993, n.385, provvede alla gestione di detto fondo attraverso l’affidamento a soggetti terzi individuati nel rispetto della vigente normativa in materia di appalto di servizi. Inoltre l’IPI è autorizzato a utilizzare, nel limite di € 500.000,00, lo stanziamento di cui al comma 1 dell’art. 1 per la realizzazione del sistema informativo per la gestione del fondo nonché per la copertura dei costi sostenuti per l’impostazione delle attività di controllo e monitoraggio della gestione e per la selezione del soggetto terzo. Ai fini dell’attuazione del presente comma l’IPI è autorizzato ad apportare le eventuali modifiche statutarie che si rendessero necessarie.
2. Con successivo decreto del Ministro delle attività produttive, da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sono approvate, su proposta dell’IPI, le modalità di gestione del fondo.
3. Con convenzione stipulata tra il Ministero delle attività produttive e l’IPI sono disciplinati i reciproci rapporti, l’attività di controllo e monitoraggio e le modalità di trasferimento delle risorse di cui all’art. 1. La convenzione provvede, altresì, a definire le modalità di

*M*



BOZZA

*Il Ministro  
delle Attività Produttive*

rendicontazione delle spese relative alle attività di cui al precedente comma 1, nonché di quelle relative allo svolgimento delle attività di controllo e monitoraggio della gestione del Fondo; gli oneri riferiti a queste ultime attività gravano sugli interessi che maturano sull'importo di cui all'art. 1, comma 1.

4. Il Ministro delle attività produttive trasmette annualmente alle competenti Commissioni parlamentari del Senato e della Camera dei Deputati, in base all'attività di controllo e monitoraggio svolta dall'IPI, una relazione sull'operatività del Fondo di garanzia in base alla quale propone eventuali modifiche al presente decreto.

Articolo 3

1. La spesa complessiva pari € 16.629.951,61 è impegnata sul capitolo n. 1650 "*Fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare ad iniziative a vantaggio dei consumatori*".

Il presente provvedimento sarà trasmesso agli Organi di controllo per la registrazione.

Roma,

II MINISTRO

*4* *h*